

Circolare n. 12 del 11/03/2014

Prot. n. 5595/2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE

Loro sedi


OGGETTO: UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI D'ESAME DI LAUREA

In merito alle numerose segnalazioni, nonché ai molti quesiti pervenuti relativamente alla materia di cui all'oggetto, si precisa che l'art. 1, comma 4 del DM 14 settembre 1994, n. 739 include, tra le attività proprie della figura professionale dell'infermiere la "formazione del personale di supporto" e l'"aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca". Per tale ragione, il loro esercizio in forma diversa da quella subordinata costituisce presupposto per l'iscrizione obbligatoria a questo Ente.

Tale principio è stato, peraltro, riaffermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014, ha stabilito che l'obbligo contributivo verso l'Ente di categoria vada ricondotto, in ogni caso, a qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria stessa.

Nel riaffermare, quindi, l'obbligo di iscrizione per le tipologie di attività di cui all'oggetto, si rinvia al contenuto della circolare n. 9/2013, emanata da questo Ente, nella parte in cui rimette al Committente, negli atti contrattuali o nelle lettere di incarico, la qualificazione del rapporto, definendone l'assoggettabilità, o meno, alla Gestione Separata ENPAPI.


Il Direttore Generale
Fabio Fioretto


Il Presidente
Mario Schiavon